



Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati

(**Ordinanza sui siti contaminati, OSiti**)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 agosto 1998¹ sui siti contaminati è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 32c capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva

¹ Scopo della presente ordinanza è il risanamento di siti e parchi giochi inquinati (art. 2 cpv. 2) se essi sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano.

² Per la gestione dei siti e dei parchi giochi inquinati la presente ordinanza regola le seguenti procedure: ...

Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2–4

¹ I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono:

- d. i siti inquinati da sostanze per- e polifluoroalichiliche (PFAS) in seguito all'estinzione di un incendio: siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS.

² I parchi giochi e le aree verdi pubblici inquinati (parchi giochi inquinati) sono siti a disposizione della collettività di proprietà di enti di diritto pubblico i cui suoli sono

¹ RS 814.680

² RS 814.01

inquinati da sostanze pericolose per l'ambiente e su cui giocano regolarmente bambini.

³ I siti e i parchi giochi inquinati *devono essere risanati* se sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.

⁴ I siti *contaminati* sono siti e parchi giochi inquinati che devono essere risanati.

Art. 3, frase introduttiva

I siti e i parchi giochi inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: ...

Art. 7 Indagine preliminare

¹ Sulla base dell'ordine di priorità, l'autorità esige, per un sito inquinato che deve essere sottoposto a indagine, che entro un termine adeguato venga eseguita un'indagine preliminare, che di regola è costituita da un'indagine storica e un'indagine tecnica.

² Se un parco giochi (art. 2 cpv. 2) necessita di risanamento, l'autorità esige che entro un termine adeguato venga eseguita un'indagine preliminare, che di regola è costituita da un'indagine tecnica.

³ L'indagine preliminare consente di ottenere le indicazioni necessarie per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento (art. 8) e di valutarle in considerazione della minaccia per l'ambiente (stima della minaccia).

4-6 Ex cpv. 2-4

Art. 8 cpv. 1

¹ In base all'indagine preliminare, l'autorità valuta se il sito o il parco giochi inquinato debba essere sorvegliato o risanato ai sensi degli articoli 9-12. Tiene conto anche degli effetti causati da altri siti inquinati o da terzi.

Art. 9 cpv. 1bis

^{1bis} Un sito inquinato non deve più essere sorvegliato se, in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale, si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito molto probabilmente non necessiterà di risanamento secondo il capoverso 2.

Art. 10 cpv. 1bis

^{1bis} Un sito inquinato non deve più essere sorvegliato se, in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale, si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito molto probabilmente non necessiterà di risanamento secondo il capoverso 2.

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Un suolo, che è un sito o un parco giochi inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera un valore di concentrazione di cui all'allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell'utilizzazione.

² I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti o parchi giochi inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti di tali siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all'O suolo.³

Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva

² Se un sito o un parco giochi inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l'autorità esige che: ...

Art. 14 cpv. 1 lett. a

¹ Per valutare gli obiettivi e l'urgenza del risanamento, occorre fornire le seguenti informazioni dettagliate e valutarle in base a una stima della minaccia:

- a. il tipo, l'ubicazione, la quantità e la concentrazione delle sostanze pericolose per l'ambiente presenti sul sito o sul parco giochi inquinato;

Art. 18 cpv. 1 lett. c

¹ L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente:

- c. la minaccia che il sito rappresenta per l'ambiente prima e dopo il risanamento;

Art. 20 cpv. 1

¹ I provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento devono essere attuati dal titolare del sito o del parco giochi inquinato.

Art. 24 lett. c

È possibile derogare alle procedure regolate dalla presente ordinanza se:

- c. un sito o un parco giochi inquinato viene modificato attraverso la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

³ RS 814.12

Il presidente della Confederazione, Guy Par-melin
Il Cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi